



# COMUNE DI FIANO

PROVINCIA DI TORINO

## AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966

[www.comune.fiano.to.it](http://www.comune.fiano.to.it) - e-mail [polizia.locale@comune.fiano.to.it](mailto:polizia.locale@comune.fiano.to.it)

Ordinanza n.702	Anno 2013	Registro Ordinanze
-----------------	-----------	--------------------

Oggetto:	Vendite di fine stagione invernali ed estive (SALDI) - Fissazione della scansione temporale per l'anno 2014
----------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

La legge regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale nr.13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con Deliberazione di Giunta n. 16-6795 del 02.12.2013, previa intesa intervenuta in sede di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome riunita nell'ambito della Conferenza Stato Regioni di cui al d.lgs. 281/1997, prevedendo per l'anno 2014 le seguenti scadenze:

inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania, che nell'anno 2014 ricorre il 4 Gennaio;

inizio saldi festivi: primo sabato del mese di Luglio, che nell'anno 2014 ricorre il 5 Luglio

Rimane fermo, nel deliberato della Regione Piemonte:

- che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio, ma non è più previsto il termine finale;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione

Si dà atto che , per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale 12/11/1999 nr. 29 e s.m.i.

Vista la D.G.R. 02.12.2013 nr.16-6795

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267

#### **DISPONE**

Di determinare come segue, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2014:

**vendite di fine stagione invernali: dal 04 Gennaio 2014 al 1 Marzo 2014**

**vendite di fine stagione estive: dal 5 Luglio 2014 al 30 Agosto 2014**

#### **RENDE NOTO CHE**

1) Ai sensi dell'art. 14 della L.r. 12/11/1999 nr. 28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune contenente

1. Ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita
2. Data di inizio e quella di cessazione della vendita
3. Percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita
4. I testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore

2) Ai fini della comunicazione di legge può essere utilizzato il modello pubblicato sul sito internet del comune ([www.comune.fiano.to.it](http://www.comune.fiano.to.it))

3) Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della legge regionale più volte citata in premessa *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone"*

4) Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 *"lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto"*

5) L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 6/9/2005 nr. 206

6) Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"* fatta eccezione per le *"vendite promozionali effettuate sottocosto"*

7) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione e consistente nel pagamento di una somma compresa da € 516.00 e € 3098.00, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

### INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- Entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

Fiano, li 07.12.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(V. Commissario Giudice MANTELLI)

REG. N. 487/13  
**COMUNE DI FIANO**  
Pubblicato all'Albo Pretorio del 07/12/13  
al 22/12/13 per n. 15 giorni.  
FIANO, li 07/12/13

